



“Regolamento del Verde Urbano” Città di Roseto degli Abruzzi



Sindaco: Dott. Mario Nugnes

Assessore Lavori Pubblici: Sig. Angelo Marcone

Responsabile del Servizio Settore II : Ing. Claudio Di Ventura

Tecnico Incaricato: Dott. Agronomo Stefano Castorani

Sommario

PREMESSA	4
CAPITOLO 1: OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ.....	5
Art. 1 - Oggetto, principi e finalità del regolamento.....	5
CAPITOLO 2: FUNZIONI E TIPOLOGIE DI VERDE URBANO, AMBITI DI APPLICAZIONE E NORME DI ESCLUSIONE	5
Art. 2 - Funzione dell'amministrazione pubblica	5
Art. 3 - Ambito di applicazione	6
Art. 4 - Normativa sovraordinata e inquadramento degli strumenti di pianificazione vigenti	6
Art. 5 - Modalità di coinvolgimento del cittadino e delle scuole.....	6
Art. 6 - Promozione della cultura del verde, affidamento e sponsorizzazione	7
Art. 7 - Criteri generali per il censimento del patrimonio vegetale, il progetto di manutenzione e l'esecuzione delle cure colturali alla vegetazione.	9
CAPITOLO 3 – TUTELA E CORRETTA GESTIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE E MONUMENTALI.....	9
Art. 8 - Tutela e cura degli alberi di pregio e monumentali.....	9
CAPITOLO 4 – NORME PER LA TUTELA E CORRETTA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	9
Art. 9 - Classi di Grandezza e area di pertinenza degli alberi.....	10
Art. 10- Autorizzazione degli interventi di abbattimento degli alberi e indicazione delle misure di compensazione ambientale.....	11
Art. 11 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate.....	12
Art.12- Scavi su suolo pubblico in prossimità di alberi	14
Art.13- Impianto di nuovi alberi.....	14
Art.14 - Distanze d'impianto degli alberi.....	15
Art. 15 - Potature di alberi	16
Art. 16- Vegetazione sporgente su viabilità pubblica e confini privati.....	17
Art.17 – Smaltimento e riuso del materiale di risulta delle attività di manutenzione del verde	18
Art. 18 - Verde sponale e fasce fluviali	18
Art.19- Norme di corretto utilizzo delle aree verdi pubbliche	19
CAPITOLO 5: NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA	20
Art. 20 – Generalità norme fitosanitarie.....	20
Art. 21 - Criterio della prevenzione	20
Art. 22 - Salvaguardia fitosanitaria.....	20
Art.23 - Misure di lotta obbligatoria.....	21
Art. 24 - Impiego di prodotti fitosanitari	21
CAPITOLO 6- SANZIONI E NORME FINANZIARIE	22
Art. 25 - Sanzioni pecuniarie	22
CAPITOLO 7 - NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO.....	22
Art. 26 - Norme finanziarie.....	23
Art. 27- Vigilanza	23
Art. 28 - Entrata in vigore.....	23
Art. 29 - Incompatibilità ed abrogazione di norme	23
ALLEGATO A - MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI PRIVATI	Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO B - ELENCO DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE SUDDIVISE IN CLASSI DI	

GRANDEZZA IMPIANTABILI NELLA CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	24
Allegato C ILLUSTRAZIONI PROTEZIONE E CAUTELE SU ALBERATURE IN ZONA DI CANTIERE ...	26
Allegato D- Prescrizioni tecniche per la fornitura di materiale vegetale e per la realizzazione e manutenzione delle principali opere a verde	32

PREMESSA

Uno degli elementi decisivi per il miglioramento della qualità della vita in città è rappresentato senza dubbio dal verde urbano e peri-urbano. Inteso come *l'insieme delle componenti biologiche che concorrono a determinare l'impronta funzionale e paesaggistica di un centro abitato in equilibrio ecologico col territorio*, esso è un vero e proprio sistema complesso, formato da un insieme di superfici e di strutture vegetali eterogenee, in grado di configurarsi come un bene di interesse collettivo e come una risorsa multifunzionale per la città e per i suoi abitanti.

In accordo con le nuove politiche ambientali e di sviluppo sostenibile promosse a livello internazionale ed europeo, il nostro Paese si è dotato della **Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi urbani”**, che rappresenta un punto di partenza per rilanciare il fondamentale ruolo svolto dagli spazi verdi urbani, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche socio-culturale. La Legge 10/2013 affronta infatti molteplici aspetti che vanno – tra le altre cose - dall’istituzione della **Giornata nazionale degli alberi** (Art. 1), che intende creare attenzione sull’importanza degli alberi, specie nei contesti urbanizzati; all’obbligo per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato e adottato e di realizzare un **bilancio arboreo** a fine mandato (Art. 2); all’istituzione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il Ministero dell’ambiente, intestandogli funzioni ad ampio raggio (Art. 3); alle disposizioni in ambito urbanistico e territoriale (Art. 4); alla sponsorizzazione di aree verdi (Art. 5); alla promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani nell’ottica del miglioramento ambientale e della sensibilizzazione della cittadinanza (Art. 6); alla tutela e salvaguardia degli alberi monumentali (Art. 7), veri “patriarchi verdi” di grande valore culturale oltre che ambientale ed estetico.

Se adeguatamente pianificato, progettato e gestito, il verde può svolgere molte funzioni e produrre importanti benefici per l’ambiente, e quindi per la società: i cosiddetti **servizi ecosistemici**. Se consideriamo gli aspetti igienico-sanitari, i suoi positivi effetti sul **clima locale**, sulla **qualità dell’aria**, sui livelli di **rumore**, sulla stabilità del **suolo** sono di tutta evidenza. La vegetazione, ad esempio, funge da “climatizzatore naturale” stemperando quelli che sono gli eccessi termici che caratterizzano l’ambiente urbano. Attraverso l’ombreggiamento e la sottrazione di calore conseguente alla attività di evapotraspirazione della componente arborea, la temperatura nei periodi estivi subisce un abbassamento di diversi gradi: il conseguente minor bisogno di ricorrere al condizionamento artificiale negli edifici determina, pertanto, un impatto positivo indiretto sui consumi energetici, sulla qualità dell’aria e sul surriscaldamento globale. Grazie all’attività fotosintetica e alla capacità di fissare carbonio nei propri tessuti nonché di assorbire le sostanze gassose così altamente concentrate in ambiente cittadino, la vegetazione può contribuire alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico. Anche dal punto di vista della riduzione dei livelli di rumore, il contributo può essere notevole: la capacità fonoassorbente della vegetazione è nota, specialmente se associata ad altri tipi di barriere acustiche. Le chiome degli alberi e la vegetazione arbustiva, nell’intercettare la pioggia, aumentano i tempi di corrivazione, favorendo l’infiltrazione dell’acqua nelle superfici permeabili sottostanti e rallentandone il deflusso verso le reti di smaltimento, con notevole miglioramento del ciclo dell’acqua e con positivi effetti sulla stabilizzazione del suolo. Gli spazi verdi cittadini ospitano inoltre una flora ricca e varia e possono offrire habitat idonei per numerose specie animali, concorrendo alla **conservazione della biodiversità**. Contrariamente a quello che si pensa comunemente, all’interno dell’ecosistema urbano sono, infatti, presenti numerose specie, spesso fortemente legate a questo tipo di ambiente o addirittura dotate di una particolare dinamica in relazione alle attività antropiche che si

svolgono.

Se consideriamo gli **aspetti socio-economici**, è innegabile che una città “verde”, oltre ad apparire esteticamente più apprezzabile e appetibile a livello turistico, è in grado di incontrare i fabbisogni di ricreazione, relazione sociale, crescita culturale e di salute dei propri abitanti. Le funzioni sociali, culturali ed estetiche delle aree verdi sono riconosciute come elementi cruciali degli spazi aperti cittadini per le possibilità che offrono di **ricreazione, socializzazione e svago all’aria aperta**, nonché per i **valori storici e culturali** che conservano e trasmettono. E ciò vale tanto più se si considera che per ampie fasce di popolazione essi rappresentano la più immediata se non unica possibilità di contatto con la natura. Le aree verdi offrono ai cittadini la possibilità di sperimentare il contatto diretto con i cicli naturali e gli elementi della flora e della fauna locale, contribuendo così all’**educazione ambientale** di giovani e adulti, alla ricerca scientifica nonché alla formazione di una cultura di conoscenza e rispetto del verde e della natura in generale. Hanno altresì una funzione aggregativa, di integrazione sociale, di ispirazione artistica, di crescita personale e di crescita affettiva e identitaria nei riguardi del proprio territorio di residenza.

CAPITOLO 1: OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 - Oggetto, principi e finalità del regolamento

1. Il Comune di Roseto degli Abruzzi al fine di valorizzare, gestire e tutelare il verde urbano, pubblico e privato, istituisce il presente “Regolamento del Verde Urbano” in ottemperanza alla Legge Regionale N° 3 del 04/01/2014, che sub-delega i Comuni nelle funzioni amministrative riguardanti la protezione degli alberi in ambiente urbano, in ottemperanza alla Legge 10/2013, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, tenendo conto delle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico emanato dal Ministero dell’ambiente della tutela del Territorio e del Mare. Il presente Regolamento, nell’ambito dei principi dell’ordinamento delle autonomie locali, contiene, prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche e procedurali da rispettare per la corretta progettazione, gestione, tutela e fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato.

CAPITOLO 2: FUNZIONI E TIPOLOGIE DI VERDE URBANO, AMBITI DI APPLICAZIONE E NORME DI ESCLUSIONE

Art. 2 - Funzione dell’amministrazione pubblica

1. L’Amministrazione comunale, garantisce la gestione, con il proprio personale o in appalto, delle aree verdi pubbliche con lo scopo di massimizzare le funzioni predette nell’art.1.
2. Il Comune di Roseto degli Abruzzi garantisce la piena fruizione e il perseguimento delle funzioni turistico-ricreative del verde pubblico e privato, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, sicurezza e di igiene pubblica.
3. l’Amministrazione comunale ha il compito di:
 - a. preservare le aree verdi e la vegetazione arborea ed arbustiva pubblica e privata;
 - b. garantire la sicurezza inerente la stabilità arborea attraverso le periodiche valutazioni di stabilità degli alberi di sua proprietà;

- c. regolamentare l'attività di manutenzione (potatura, abbattimento, difesa fitosanitaria, reimpianto, cure colturali, ecc.) della vegetazione urbana arborea ed arbustiva pubblica e privata;
- d. stabilire gli indirizzi di progettazione del verde (specie da impiantare e operazioni tecniche)
- e. disciplinare la fruizione delle aree verdi pubbliche, ai fini della tutela, della sicurezza pubblica e dell'igiene.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il verde urbano è costituito dall'insieme delle componenti vegetali interne ai perimetri dei centri abitati, siano esse pubbliche o private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico e sono indispensabili a compensare le emissioni di anidride carbonica derivanti dall'attività dell'uomo ed a fornire adeguati requisiti ambientali e di salute.

Sono disciplinati dal presente regolamento tutti gli spazi verdi pubblici (esistenti e di progetto) interni ai perimetri dei centri abitati insistenti sul territorio comunale, così definiti:

- parchi e giardini pubblici;
- alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere di proprietà pubblica;
- spazi verdi a corredo di edifici ed immobili pubblici di proprietà comunale o presi in concessione dall'Amministrazione Comunale;
- spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde, affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
- giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà.

Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

- cimiteri, scuole, impianti sportivi ed edifici comunali presenti anche fuori del centro abitato;
- gli alberi privati, ricadenti nel centro abitato, di qualsiasi specie aventi diametro del fusto, misurato a "petto d'uomo" (circa 130 cm di altezza dal colletto) superiore a 20 cm;
- le piante policormiche pubbliche e private, ovvero con più fusti, se almeno uno di essi raggiunge il diametro misurato a "petto d'uomo" di 20 cm.

Non sono oggetto del presente regolamento:

- le aree verdi esterne al perimetro del centro abitato;
- gli alberi privati, ricadenti nel centro abitato, di qualsiasi specie aventi diametro del fusto, misurato a "petto d'uomo" (circa 130 cm di altezza dal colletto) inferiore a 20 cm;
- alberi coltivati per la raccolta dei frutti (alberi da frutto);
- alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (alberi destinati specificatamente alla arboricoltura da legno o produzione di biomassa);
- alberi facenti parti di formazioni forestali così definite ai sensi della L.R. 4/2014 s.m.i. (Legge forestale della Regione Abruzzo);
- le piante arbustive e quelle erbacee.

Art. 4 – Normativa sovraordinata e inquadramento degli strumenti di pianificazione vigenti

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento del Verde Urbano, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali sovraordinate, vigenti in materia.

Art. 5 – Modalità di coinvolgimento del cittadino e delle scuole

1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a promuovere la gestione e la tutela del verde urbano in favore della sicurezza pubblica, sanitaria e di tutela ecosistemica, antinquinante, estetico-paesaggistica, ricreativa e storico-culturale;
2. Il Comune di Roseto degli Abruzzi promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (in forma singola o associata) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.

Art. 6 – Promozione della cultura del verde, affidamento e sponsorizzazione

1. La legge 10/2013 ha istituito **la Giornata Nazionale dell’Albero**. L’amministrazione il 21 Novembre di ogni anno potrà organizzare una manifestazione con eventuale messa a dimora di un albero con il coinvolgimento dei Carabinieri Forestali, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Teramo, delle scolaresche e della cittadinanza tutta per sensibilizzare la popolazione alla cura del verde urbano.
2. Per le attività di messa a dimora degli alberi connesse alla festa dell’albero del 21 novembre di cui all’art. 1 della Legge 14 gennaio 2013 n. 10, si fa riferimento ai principi generali espressi nel relativo Decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato su Gazzetta Ufficiale S.G. n. 148 del 27 giugno 2016.
3. Per interventi di sponsorizzazione che prevedano la cura e la manutenzione delle aree adibite a verde pubblico è necessario fare richiesta al Servizio Competente del Comune di Roseto degli Abruzzi. Successivamente verrà effettuato un sopralluogo dai tecnici dell’Ufficio e conseguentemente, verrà stipulata una convenzione di sponsorizzazione. Gli interessati alla sponsorizzazione (sponsor), in cambio della cura e della manutenzione delle aree adibite a verde, otterranno di poter installare gratuitamente un determinato numero di cartelli pubblicitari con la dicitura “il Verde lo curiamo noi” e con l’applicazione del logo del Comune di Roseto degli Abruzzi congiuntamente al logo dello sponsor stesso. Obbligatorio sarà presentare un Piano di gestione del verde adottato a firma di un dottore Agronomo o dottore Forestale regolarmente iscritto all’Albo.
4. Nell’intento di consentire e di regolare la partecipazione diretta di privati nei lavori di manutenzione delle aree adibite a verde pubblico nonché nella gestione di servizi ad essa inerenti, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare, previa specifica richiesta formale, la cura e la manutenzione delle aree adibite a verde pubblico unitamente alla gestione di servizi ad esse inerenti, a persone fisiche o giuridiche che ne faranno richiesta.
5. Le aree indicate al comma precedente possono essere affidate ai sotto elencati soggetti:
 - a. strutture che erogano prestazioni sanitarie e/o sociali, dirette al recupero funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
 - b. nuclei scolastici, parrocchie, associazioni anche non riconosciuti formalmente;
 - c. organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Generale Regionale, istituito ai sensi dell’art. 6 della L. 266/91;
 - d. condomini;
 - e. cittadini singoli o coloro che dichiarino di volersi associare, allo scopo di occuparsi degli interventi, oggetto del presente Regolamento di Gestione e Tutela del Verde Urbano;
 - f. cittadini interessati al recupero di aree marginali da adibire ad orti ricreativi.
6. I soggetti interessati dovranno produrre specifica richiesta indirizzata al Sindaco, contenente le seguenti informazioni:
 - tipologia dell’associazione, qualora rientri in una delle forme previste nel precedente comma 1;
 - numero delle persone coinvolte nell’intervento nonché indicazione del/i responsabile/i dei rapporti intercorrenti con l’Amministrazione Comunale;
 - proposta di massima, contenente le modalità di realizzazione dell’intervento.

- Piano di gestione del verde adottato a firma di un dottore Agronomo o dottore Forestale regolarmente iscritto all'Albo.
7. Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme:
- manutenzione ordinaria e cura dell'area verde individuata;
 - sorveglianza e segnalazioni all'Amministrazione Comunale di eventuali danneggiamenti;
 - educazione alla corretta fruizione del verde.
8. Ai soggetti affidatari, al fine di garantire le risorse materiali per la realizzazione degli interventi potranno essere attribuite:
- risorse finanziarie, da gestire con le modalità contenute nell'apposito accordo di collaborazione di cui al successivo comma 9;
 - uso agevolato di impianti e strutture comunali nonché di tutte o parte delle attrezzature, necessarie alla realizzazione dell'intervento stesso;
 - coperture assicurative adeguate contro infortuni, rischi e responsabilità civili contro terzi per il personale impegnato nella realizzazione dell'intervento.
9. L'Amministrazione Comunale potrà promuovere iniziative, incontri, corsi di aggiornamento e/o preparazione, rivolti alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi attraverso professionisti competenti e abilitati.
10. I soggetti affidatari si impegneranno nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dall'accordo di collaborazione di cui al successivo comma. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché la stessa possa adottare gli opportuni provvedimenti.
11. Il Dirigente che ha la responsabilità del Servizio Competente, con apposito atto, autorizzerà la realizzazione dei singoli interventi programmati. Il Servizio Competente, previa valutazione dei requisiti, delle competenze tecniche, delle attrezzature dei richiedenti, nonché del progetto, rilascerà opportuno parere in merito.
- Terminata l'istruttoria, qualora vi sia concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata tenendo conto dei sotto elencati titoli di preferenza:
- Istituti scolastici o singole classi;
 - Associazioni, i cui membri necessitano di cure psico-motorie compatibili con le attività culturali praticate nella gestione del verde urbano;
 - struttura dell'associazione e personale coinvolto nell'iniziativa;
 - buon operato su interventi similari precedenti.
- Il Responsabile del Competente fornirà parere tecnico vincolante sull'ammissibilità o meno del progetto sia sulle limitazioni e/o prescrizioni d'uso.
12. La durata della gestione dei singoli interventi è annuale ed è rinnovabile. La Giunta Comunale, in ordine alle proprie scelte relative all'amministrazione dell'Ente, potrà, motivandone le ragioni, interrompere la realizzazione di uno o più interventi programmati.
13. I controlli sulla buona esecuzione dell'intervento saranno effettuati dal Servizio Competente. Qualora venissero riscontrati casi di negligenze ovvero di realizzazioni non conformi alle prescrizioni nell'accordo di collaborazione, il Responsabile del Procedimento provvederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto affidatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di 15 giorni. In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell'intervento, accertata ai sensi del punto precedente e comunicata al soggetto affidatario, con atto della Giunta Comunale, potrà essere pronunciata la decadenza dell'affidamento.
14. Qualora il comportamento negligente del soggetto affidatario nonché la mancata o intempestiva comunicazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento procurino un

danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere l'indennizzo nelle forme di legge.

15. Il Comune di Roseto degli Abruzzi promuove la creazione di orti urbani comunali da destinare a affidatari che ne faranno richiesta. Entro 3 anni dal presente Regolamento, l'Amministrazione si doterà del Regolamento per l'affidamento e la gestione degli Orti Urbani e Giardini Comunitari.

Art. 7 – Criteri generali per il censimento del patrimonio vegetale, il progetto di manutenzione e l'esecuzione delle cure colturali alla vegetazione.

1. L'Amministrazione comunale entro 3 anni dall'approvazione del presente regolamento provvederà al censimento arboreo come strumento conoscitivo per la programmazione (Piano del Verde) e della manutenzione del verde, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per il bilancio arboreo nonché per la stima degli investimenti economici necessari. Il censimento sarà a cadenza biennale.
2. Il censimento verrà effettuato da dottori Agronomi o dottori Forestali regolarmente iscritti all'Albo.
3. Il Censimento provvederà alla numerazione progressiva di tutte le piante comunali divise per specie con la creazione di registro telematico e georeferenziazione GIS degli individui.
4. L'amministrazione comunale si dota entro 3 anni giorni del Piano del Verde (PdV) a partire dall'approvazione del censimento arboreo cittadino. Il Piano verrà rivisto ogni cinque anni.
5. Il Piano del Verde verrà effettuato da dottori Agronomi o dottori Forestali regolarmente iscritti all'Albo ed eventualmente insieme ad altri professionisti abilitati (coerenti per competenza professionale).

CAPITOLO 3 – TUTELA E CORRETTA GESTIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE E MONUMENTALI

Art. 8 - Tutela e cura degli alberi di pregio e monumentali

1. Il Comune di Roseto degli Abruzzi garantisce la tutela, la cura e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale anche su segnalazioni di singoli cittadini, organi ed enti pubblici, associazioni, ai sensi dell'art. 7 della Legge 10/2013 e del Decreto 23 ottobre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, istituzione dell'elenco delle piante monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento.
2. È fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.
3. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Il proprietario degli alberi di pregio, sia privato che Ente pubblico, è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

CAPITOLO 4 – NORME PER LA TUTELA E CORRETTA MANUTENZIONE

DELLE AREE VERDI

Art. 9 - Classi di Grandezza e area di pertinenza degli alberi

1. Gli alberi in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
Prima grandezza	> 16 metri
Seconda grandezza	10-16 metri
Terza grandezza	< 10 metri

2. L'Area di Pertinenza degli Alberi (in seguito **A.P.A.**), basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

3.

AREA PERTINENZA ALBERI	
CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra della chioma
Prima grandezza	4
Seconda grandezza	3
Terza grandezza	2

4. All'interno dell'A.P.A. sono vietati tutti gli interventi che possono causare danno, deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:

- impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della A.P.A., salvo quanto prescritto nel comma 5;
- esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezione fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere con spessore non superiore a cm 20;
- esecuzione di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, senza autorizzazione dell'Ufficio Ambiente e Verde e valutazione caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- lo spargimento di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.
- l'installazione di pali per l'illuminazione pubblica e la cartellonistica pubblicitaria.

5. Le A.P.A. possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione dell'Ufficio Ambiente e Verde corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

CLASSE DI GRANDEZZA	Aree ESISTENTI:	Nuovi PROGETTI:
	AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO	AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari monumentali o di pregio	12 mq	20 mq

Prima grandezza	8 mq	10 mq
Seconda grandezza	4 mq	6 mq
Terza grandezza	2 mq	3 mq

6. Le distanze minime d'impianto devono rispettare le norme vigenti applicabili per specie e sito, in particolare quelle previste dal Codice Civile agli art. 892 e seguenti (salvo quanto indicato al comma 8), dal Nuovo Codice della Strada, dalle norme ferroviarie, dai regolamenti dell'Autorità di Bacino, dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica.
7. In deroga alle distanze minime previste dal Codice Civile e dai Regolamenti Comunali, qualora si riscontri un interesse pubblico alla piantumazione, l'Amministrazione Comunale può autorizzare la piantumazione di alberature private a distanze inferiori di quanto previsto dalla proprietà pubblica.
8. La deroga di cui al punto precedente è consentita, salve elementi ostativi rilevati dall'Ufficio Ambiente e Verde, per la piantagione di alberature, di ogni grandezza e definite dal Codice Civile di alto fusto, a distanza minima dal confine della proprietà comunale pari a 2 m, stante la frammentazione delle aree private e l'indispensabile contributo ambientale fornito dalle alberature urbane, al fine di incrementare le aree alberate.

Art. 10- Autorizzazione degli interventi di abbattimento degli alberi e indicazione delle misure di compensazione ambientale

1. L'abbattimento di alberi è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente avente la responsabilità del Servizio Competente per il Verde Urbano, pena le sanzioni previste dall'art. 25.
2. Non è soggetto ad alcuna autorizzazione l'abbattimento di:
 - a. alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno e da frutto);
 - b. alberi disseccatisi entro tre anni dall'anno dell'impianto (fallanze) se sostituiti;
 - c. alberi ornamentali di specie e varietà colturali che a piena maturità non oltrepassino 3,5 m di altezza.
3. Gli abbattimenti di alberi in aree sottoposte a vincoli in materia a vincolo di tutela ai sensi del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 "Legge Galasso", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - Decreto Urbani), sono sottoposti a ulteriore preventiva autorizzazione presso gli Enti Competenti.
4. Qualora le piante da abbattere ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico siano sostituite è derogata l'autorizzazione paesaggistica secondo quanto stabilito dal DPR 13/02/2017 n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
5. La domanda di autorizzazione all'abbattimento dovrà essere prodotta secondo le indicazioni fornite nei moduli forniti dal Servizio Competente per il Verde Urbano e scaricabili al seguente link:

<https://www.comune.roseto.te.it/modulistica/urbanistica>

6. In allegato alla domanda dovrà esserci, per chi intende procedere all'abbattimento delle piante, una relazione tecnica, firmata da un dottore Agronomo o dottore Forestale abilitato all'esercizio della professione ai sensi della legge 7 gennaio 1976 n.3 e s.m.i. Alla domanda dovranno necessariamente essere allegate almeno due fotografie di ciascun albero e potranno essere aggiunte indicazioni e documenti ulteriori ritenuti utili.
7. Il Servizio Competente per il Verde Urbano provvederà ad inviare all'interessato, con lettera raccomandata a/r, o pec, l'invito a sanare eventuali irregolarità formali della domanda.

8. In caso di decorrenza di 30 giorni dal ricevimento della domanda senza che sia data risposta, sarà facoltà del richiedente procedere all'abbattimento richiesto (silenzio assenso).
9. Salvo casi particolari debitamente documentati, gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con specie inserite nell'Allegato B e/o secondo le prescrizioni dettate dal dottore Agronomo o dottore Forestale nell'autorizzazione all'abbattimento, impiegando nuovi soggetti di altezza non inferiore a 2,5 m e circonferenza al fusto non inferiore a cm 20 ed aventi il medesimo valore estetico e paesaggistico .
10. Qualora non vi fossero gli spazi minimi per l'impianto di nuove piante sostitutive, il richiedente potrà non procedere all'impianto versando la somma pari al valore di mercato delle piante con caratteristiche di 2,5 m di altezza e circonferenza al fusto non inferiore a cm 20 al Comune di Roseto degli Abruzzi che incamererà tali somme in apposito capitolo di bilancio per le sostituzioni periodiche e i risarcimenti delle fallanze nelle alberature comunali e nei parchi e giardini.
11. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano un miglioramento ambientale, estetico e culturale, sempre accompagnate da una relazione tecnica di un Dottore Agronomo o Dottore Forestale.
12. I soggetti privati possono richiedere l'abbattimento di alberi ubicati su proprietà pubblica, in caso di incolumità pubblica o di interferenze con i manufatti, previa autorizzazione su domanda corredata da relazione tecnica di un dottore Agronomo o dottore Forestale. Il Servizio Competente per il Verde Urbano al rilascio dell'autorizzazione potrà chiedere una somma equivalente al valore di mercato della specie con dimensioni di 3,5 m di altezza o alla ripiantumazione in apposita area individuata dall'ente di n. 2 (due) esemplari arborei per ogni albero abbattuto .
13. Gli abbattimenti per motivi di pubblica incolumità o interferenza con i manufatti e quelli relativi al comma 9 sono eseguibili tutto l'anno. Tutti gli altri non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra aprile e luglio, durante il quale avviene la riproduzione dell'avifauna.

Art. 11 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate

1. La competenza sulle banchine alberate comunque utilizzate (a verde, a parcheggio, a mercato) è attribuita al Settore Competente per il Verde che ne autorizza le forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.
2. Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento non realizzato direttamente dal Settore Competente per il Verde che ha in carico la gestione del patrimonio arboreo cittadino, deve esserreda quest'ultimo preventivamente autorizzato.
3. Entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo, alla loro vitalità, deperimento o morte della pianta secondo quanto segue:
 - a. l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della APA;
 - b. l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezion fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso, tramite prescrizione agronomica, gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
 - c. lo spargimento entro la APA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in

particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;

- d. l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito;
 - e. danneggiamento rami, fusto, colletto, radici anche attraverso la combustione;
 - f. addossamento sugli alberi o posizionamento nelle APA di segnali o strutture, impianti d'illuminazione, tombini.
4. Per le alberature esistenti, le aree di pertinenza degli alberi (APA) possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici del Settore Competente per il Verde corredata da specifiche e dettagliate prescrizioni agronomiche per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella A: ampiezza area terreno nudo per alberature esistenti.

Classe di grandezza	Ampiezza dell'area di terreno nudo
Esemplari monumentali o di pregio	12 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	8 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	4 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2 mq

qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti, dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, attraverso relazione agronomica, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dal Settore Competente per il Verde che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione.

5. Per i nuovi progetti o per gli interventi di riprogettazione complessiva della banchina alberata, le aree di pertinenza degli alberi (APA) possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici del Settore Competente per il Verde corredata da specifiche e dettagliate prescrizioni agronomiche per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella B: Ampiezza dell'area di terreno nudo nuovi progetti o per gli interventi di riprogettazione complessiva della banchina alberata.

Classe di grandezza	Ampiezza dell'area di terreno nudo
Esemplari monumentali o di pregio	20 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	10 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	6 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	3 mq

6. Per ogni attività non conforme a quanto evidenziato dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa prevista di cui all'art. 30.

7. Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, affinché le alberature stradali di nuovo impianto non disturbino il traffico veicolare, è necessario che:
 - a. le chiome lascino liberi almeno 5,00 m dal piano strada;
 - b. il tronco risulti ad una distanza minima dal cordolo della carreggiata di 0,75 m;
 - c. le alberate agli incroci stradali siano poste in modo da consentire un ampio campo visivo laterale ed una buona visibilità dei cartelli nonché delle indicazioni stradali.

Art.12- Scavi su suolo pubblico in prossimità di alberi

1. Per gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su suolo pubblico, si dovranno osservare distanze di cui all'art. 11, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.
2. Limitatamente alla posa ed alla manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate purché gli alberi compromessi dagli scavi siano sostituiti.
3. Gli Enti o le Ditte promotrici degli scavi, dovranno darne comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, al Dirigente avente la responsabilità del Servizio Competente per il Verde Urbano mediante richiesta scritta. L'istanza dovrà contenere:
 - a. planimetria del luogo in scala adeguata (almeno 1:500) comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente;
 - b. una relazione tecnica in cui siano indicate obbligatoriamente la profondità degli scavi, la distanza degli stessi da ciascun albero nonché i tempi dell'intervento.
 - c. Presentazione relazione agronomica a firma di un dottore agronomo o dottore forestale, in cui siano indicate obbligatoriamente la profondità degli scavi, la distanza degli stessi da ciascun albero nonché i tempi dell'intervento con eventuali prescrizioni di tipo agronomico.
4. Le operazioni di scavo entro le aree di pertinenza degli alberi, dovranno essere effettuate manualmente o mediante attrezzi idonei che non rechino danni a radici, salvo diversa disposizione dei tecnici del Servizio Competente per il Verde Urbano. Eventuali recisioni di radici di diametro superiore a 2 cm dovranno essere eseguite con tagli netti. Attenersi per le operazioni all'Allegato C.
5. Viene fatto divieto, in ogni caso, di recidere a strappo le radici o, comunque, lesionarle con ferite laceranti, danneggiare fusto, chioma e colletto della pianta; in caso contrario, si incorrerà nelle sanzioni pecuniarie previste all'art. 25.
6. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.
7. Qualora dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o, comunque, mantenuti umidi. In alternativa, le radici dovranno essere protette con un'apposita stuoia e contemporaneamente mantenute umide.
8. Nel caso in cui ci sia pericolo di gelate, le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante.

Art.13- Impianto di nuovi alberi

1. Le specie da impiantare nelle aree verdi pubbliche potranno essere autoctone, naturalizzate e storicamente presenti, con scarsa suscettibilità alle fitopatologie, con capacità abbattente e di stoccaggio delle sostanze inquinante e del carbonio.
2. Per favorire un'organica pianificazione del verde urbano, a partire dalla fase di progettazione preliminare di vie, viali, piazze, parchi e di altri manufatti con presenza di verde, è fatto

obbligo:

- a. dell'apporto tecnico esclusivo o complementare di un dottore Agronomo o dottore Forestale;
- b. utilizzare esclusivamente le specie elencate nell'allegato D (fatto salvo diversa indicazione del tecnico abilitato) ed osservarne le prescrizioni limitative imposte dal Servizio Competente per il Verde Urbano, in base ai parametri presenti nel medesimo allegato.

Art.14 - Distanze d'impianto degli alberi

1. Ferme restando le norme vigenti in materia di distanze minime di impianto dei nuovi alberi, si indicano i seguenti valori per la realizzazione di nuove aree adibite a verde o per la realizzazione di filari stradali:

Tabella A: distanze di piantagione

Altezza definitiva dell'albero	20 m e oltre	16 m	12 m	8m	6m
Distanza di piantagione	12 m	10 m	8m	6m	4m

2. Fatto salvo per quanto previsto dalle norme e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, ad esclusione delle alberature stradali.

Tabella B: distanze dai confini

Classe di grandezza	Distanza dai confini
1^ grandezza (altezza > 16 metri)	6 metri
2^ grandezza (altezza 10-16 metri)	4 metri
3^ grandezza (altezza < 10 metri)	3 metri

3. Per le utenze aeree elettriche e di telecomunicazione presenti in ambiente urbano ed aventi altezza minima di 5 metri, come previsto dal D.M. 21 marzo 1988 n. 449 articolo 2.1.06, dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.
4. Per le utenze sotterranee che devono essere posizionate ex novo, devono essere rispettate le distanze minime per ogni albero indicate in tabella in funzione della classe di grandezza a cui l'albero appartiene.

Tabella C: distanze dalle utenze sotterranee

Classe di grandezza	Distanza dalle utenze
Esemplari monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm	> di 5 metri
Querce e Pini con diametro > di 40 cm	> di 5 metri
1^ grandezza (altezza > 16 metri)	> di 4 metri
2^ grandezza (altezza 10-16 metri)	> di 3 metri

3 ^a grandezza (altezza < 10 metri)	> di 2 metri
---	--------------

5. In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 e dall'articolo 4 della Legge n. 1202, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le distanze indicate in tabella.

Tabella D: distanze dalle linee ferroviarie

Tipo di vegetazione	Altezza	Distanza minima
alberi	> 4 metri	Altezza massima della pianta a maturità aumentata di 2 metri
arbusti e alberi	< 4 metri	6 metri
siepi	> 1,50 metri	6 metri
siepi	< 1,50 metri	5 metri

Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di 2 metri dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.

6. Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., delle Norme Ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate per gli alberi le seguenti distanze di impianto:

Tabella E: distanze minime per il nuovo impianto di soggetti arborei

	Specie di 1 ^a grandezza	Specie di 2 ^a grandezza	Specie di 3 ^a grandezza o di 1 ^a e 2 ^a grandezza, purchè con chioma di forma piramidale stretta o colonnare
Distanza minima dagli edifici	8,00 m dal fusto al fronte dei fabbricati	6,00 m	4,00 m
Distanza minima dal marciapiede	2,00 m dal fusto al margine esterno	1,00 m	1,00 m

Art. 15 - Potature di alberi

1. Un albero messo a dimora, coltivato e allevato in modo corretto ed esente da difetti strutturali, fitopatologici o alterazioni di varia natura, può anche non necessitare della potatura. A fini esemplificativi, nel presente Regolamento, si individuano, di seguito, i casi in cui si rende necessari interventi di potatura:
 - a. Impostare la crescita di un giovane albero trapiantato;
 - b. Ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti che col tempo potrebbero creare problemi strutturali;
 - c. Per misure fitosanitarie;
 - d. Necessità di ridurre rischi di rottura o contenere la crescita;
 - e. Necessità, su alberi adulti senescenti di ridurre la resistenza al vento ed evitare eccessivi carichi di accumulo di neve.
 - f. Interferenza con manufatti e confini privati

2. Le Ditte incaricate dal Comune per la gestione del verde urbano dovranno avere al loro interno personale in possesso della qualifica di “Manutentore del Verde” (L. 28 luglio 2016 n.154, art. 12) e attenersi scrupolosamente, nell’ambito delle operazioni di potatura, alle prescrizioni indicate nel presente Regolamento di Gestione e di Tutela del Verde Urbano e nel capitolato d’appalto.
3. Ogni intervento di potatura assegnato a ditte esterne da parte del Comune dovranno avvalersi obbligatoriamente delle indicazioni tecniche di un Dottore Agronomo e Dottore Forestale.
4. Viene fatto divieto eseguire operazioni di capitozzatura, cioè tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche con diametro superiore a 15 cm, nonché qualunque intervento di cimatura di conifere, ad eccezione di quelle costituenti siepi da tenere a forma.
5. Qualora si riscontrino filari sovradimensionati rispetto alla sezione stradale che arrecano danno e fastidio agli edifici, al manto stradale o che rappresentino un pericolo di stabilità ovviamente giustificato da valutazione di stabilità arborea (VTA), l’Amministrazione, sentito il parere del Servizio Competente per il Verde, deciderà di sostituire i filari esistenti con specie di idonea grandezza e compatibili con i luoghi, incluse nell’allegato B.
6. Come linea guida inerenti le potature, per le ditte che se ne occupano sul territorio, verrà pubblicato contemporaneamente al Regolamento del Verde Urbano sul sito del Comune di Roseto degli Abruzzi lo Standard Europeo sulla Potatura degli Alberi prodotto dalla Società Italiana di Arboricoltura

Art. 16- Vegetazione sporgente su viabilità pubblica e confini privati

1. Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico, ha il dovere di mettere in atto gli interventi necessari, affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.
2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettono la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché sono tenuti a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore di 4 m rispetto al medesimo.
4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli saranno tenuti a rimuoverli nel giro di 3 giorni lavorativi.
5. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
6. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25.
7. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto, neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità, gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

8. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, dovranno essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno altresì anche risarcire la Città delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici saranno ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
9. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
10. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due commi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il reimpianto compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.
11. I proprietari privati sono obbligati allo sfalcio dell'erba, alla pulizia e manutenzione dei terreni incolti ricadenti all'interno dei centri abitati e fino a 30 metri dai fabbricati utilizzati come abitazione, attività commerciali, artigianali, industriali in esercizio.

Art.17 – Smaltimento e riuso del materiale di risulta delle attività di manutenzione del verde

1. Per lo smaltimento e il riuso del materiale di risulta della manutenzione del verde urbano (legno, biomassa, altro) andranno seguite le norme nazionali, regionali, comunali vigenti. In particolare per quanto riguarda lo smaltimento di sfalci e potature attenersi al D. Lgs 116/2020 entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Art. 18 - Verde spondale e fasce fluviali

1. Per quanto attiene il taglio degli alberi sulle sponde di fiumi e torrenti, giusto quanto disposto dal Testo Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523, gli atti di sradicamento e bruciamento dei ceppi degli alberi che sostengano le rive per una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, sono vietati su alvei, sponde e difese di detti corsi d'acqua.
2. Per i rivi, canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.
3. Ai sensi del T.U. sono altresì vietate tutte le piantumazioni che si inoltrino all'interno degli alvei e si protendano sul piano e le scarpate degli argini.
4. Le realizzazioni di nuovi interventi in aree pubbliche e private in prossimità delle sponde fluviali dovranno attenersi alle prescrizioni degli enti competenti in materia
5. È vietata la coltivazione e la nuova piantumazione della fascia spondale, secondo le disposizioni vigenti (T.U. n. 523 del 1904), da parte dei privati.
6. È altresì vietata la realizzazione di orti urbani lungo le sponde, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza idraulica.
7. Nella fascia ripariale non è comunque ammessa l'introduzione di specie esotiche e comunque, fatte salve le preesistenze in giardini privati e in parchi pubblici.
8. Gli interventi sulle alberate pubbliche esistenti lungo le sponde fluviali (oggetto del Decreto Ministeriale di notifica), qualora comportino abbattimenti per motivi di sicurezza o fitosanitari, devono prevederne la conservazione nel loro assetto unitario, ed il reimpianto degli esemplari abbattuti al fine di mantenere la continuità dei percorsi alberati.
9. La realizzazione di nuovi accessi alle sponde, e di nuovi percorsi ciclopedonali, andrà preventivamente autorizzata dal Settore Competente per il Verde e dovrà essere realizzata con

pavimentazioni quanto più possibile permeabili, al fine di garantire la vitalità e la rigenerazione della vegetazione ripariale, e non incrementare la velocità di corrivazione delle acque meteoriche.

10. Per l'arboricoltura da legno sulle sponde fluviali valgono le norme del T.U. del 25 luglio 1904, n. 523.
11. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce e sponde fluviali e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi ed aree verdi lungo i fiumi devono essere improntati al rispetto della vegetazione e della fauna autoctone presenti, graduando intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle loro caratteristiche ecologiche specifiche.
12. Sanzioni sono previste all'art. 25 per violazioni al presente articolo.

Art.19- Norme di corretto utilizzo delle aree verdi pubbliche

1. Fatto salvo quanto previsto da altri Regolamenti comunali, il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà comunale o gestite dal comune.

È tassativamente vietato:

- eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole;
- la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- abbandonare, catturare, molestare, uccidere o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o arrecare molestie a persone;
- raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;
- provocare danni a strutture e infrastrutture;
- inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- l'uso di qualsiasi mezzo a motore.

È consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano; i bambini, per quanto possibile, devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia, senza l'ausilio di veicoli motorizzati.

2. Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo.

Il rilascio di tale autorizzazione è affidato al Dirigente competente.

CAPITOLO 5: NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA

Art. 20 – Generalità norme fitosanitarie

1. Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale. Qualsiasi intervento pubblico di difesa fitosanitaria deve essere sempre supervisionato da un Consulente sull'impiego dei prodotti fitosanitari iscritto agli appositi Elenchi Regionali.

Art. 21 - Criterio della prevenzione

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - a. la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
 - b. la scelta di specie non suscettibili a fitopatie non facilmente controllabili e debellabili con mezzi tecnici per impedimenti di natura normativa e di sostenibilità economica degli interventi.
 - c. l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
 - d. la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
 - e. l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - f. il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
4. Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse. Inoltre con tali indicazioni viene preservata la sostenibilità economica della manutenzione futura a fronte di interventi fitosanitari onerosi o non consentiti in ambito urbano dalla legge vigente.

Art. 22 - Salvaguardia fitosanitaria

1. Per ciò che riguarda tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei (inseriti in lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nuove realizzazioni e/o sostituzioni a fallanze) è indispensabile produrre all'atto della fornitura del materiale dichiarazione certificativa della specie da malattie/patologie al momento accertate e sarà cura del fornitore produrre copia del passaporto fitosanitario, pena la recessione contrattuale.
2. Nel caso la morte dei soggetti arborei sopraggiunga a distanza di un anno solare dalla data dell'impianto e, dall'analisi fitosanitaria effettuata risulti che ciò è dovuto non ad incuria bensì a patologia, la stazione appaltante si riserva di interagire sulla polizza fidejussoria

precedentemente stipulata dall'azienda vincitrice dell'appalto in quanto assicurazione formale dell'impianto.

- a. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.
- b. I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi dell'opera professionale di un Dottore Agronomo o Dottore Forestale, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi. Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.
- c. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri culturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia.
- d. Il diserbo di erbacee e di muschi in ambito urbano è permesso attraverso l'utilizzo di sostanze a bassa tossicità per l'uomo e la fauna preferibilmente ricorrendo a criteri culturali e alla lotta integrata.
- e. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.

Art.23 - Misure di lotta obbligatoria

1. Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi Decreti. Esse si attuano con attività di:
 - a. intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
 - b. imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.
2. Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Art. 24 - Impiego di prodotti fitosanitari

1. Per la difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, l'ambiente e gli operatori nonché il patrimonio arboreo cittadino si farà riferimento al Decreto 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" e ss.mm.ii.
2. Inoltre per le operazioni fitosanitarie si farà riferimento al Decreto legislativo 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro e ss.mm.ii.
3. È fortemente promossa la difesa integrata e la difesa biologica anche con l'utilizzo della tecnica dell'endoterapia.

4. L'inosservanza in merito le norme sulla difesa fitosanitaria comporterà sanzioni previste dall'art. 25 del presente Regolamento.

CAPITOLO 6- SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 25 - Sanzioni pecuniarie

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, saranno soggette alle seguenti sanzioni pecuniarie, purché non siano altrimenti perseguibili con altre norme vigenti in materia:

ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO	SANZIONE euro
11	manca di autorizzazione alterazione aree verdi	da 150,00 a 500,00
11	insufficienza nelle misure adottate per la salvaguardia della vegetazione e del suolo	da 150,00 a 500,00
12	manca di autorizzazione scavi in prossimità di alberi	da 300,00 a 500,00
12	recisioni anomala e lesioni a radici (ad albero)	da 100,00 a 250,00
15	capitozzature e cimature (ad albero)	da 50,00 a 400,00
15	potatura e cimatura di Conifere non conforme e/o non derogata a seguito di autorizzazione.	da 50,00 a 400,00
15	capitozzature e cimature non autorizzate (ad albero)	da 50,00 a 400,00
15	potatura al di fuori del periodo permesso	da 50,00 a 400,00
18	Violazione norme sul verde spondale e fasce fluviali	da 350,00 a 500,00
10	abbattimento di albero non autorizzato	da 350,00 a 500,00
8	abbattimento e potatura di albero monumentale non autorizzato	da 500,00 a 3000,00
11	ricarichi, compattazione, impermeabilizzazione, asportazione di terriccio, scarichi e discariche, combustione (ad albero)	da 50,00 a 400,00
11	segnali o strutture, impianti d' illuminazione, tombini su alberi o nelle aree di pertinenza delle alberature (APA).	da 25,00 a 120,00
16 comma 2-3-4-5	vegetazione sporgente su viabilità pubblica e confini privati	da 25,00 a 150,00
10	mancato ripristino alberatura	da 200,00 a 500,00
24	difesa fitosanitaria	da 25,00 a 400,00
16 comma 11	vegetazione sporgente su viabilità pubblica e confini privati	da 75,00 a 500,00

CAPITOLO 7 - NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 26 - Norme finanziarie

1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste nel presente Regolamento di Gestione e Tutela del Verde Urbano, saranno introitati in un apposito capitolo di bilancio e il loro uso sarà vincolato a interventi sul verde pubblico.
2. L'eventuale aggiornamento in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione degli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento di Gestione e Tutela del Verde Urbano, dovrà essere deliberato con atto della Giunta Comunale.

Art. 27- Vigilanza

1. Fatte salve le attività di vigilanza per le violazioni alle disposizioni nazionali e regionali, gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono i pubblici ufficiali appartenenti al Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni in materia, agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, al personale dei Carabinieri Forestali e tutti gli Ufficiali ed agenti di polizia Giudiziaria, ivi compresi i funzionari delle Aziende Sanitarie Locali.
2. Per l'accertamento delle violazioni da parte del personale della Polizia Locale, il competente settore che rilascia le autorizzazioni per l'applicazione del presente regolamento, metterà a disposizione un dottore Agronomo o dottore Forestale.
3. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune, ovvero, di enti, aziende, consorzi, ecc., concessionari di beni e o servizi del comune o per conto del comune, all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
4. La Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsto dall'Art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 (TUEL).
5. Le violazioni amministrative vengono accertate secondo quanto previsto dalla L. nr. 689/81.
6. Si individua come Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della L.689/81 il responsabile del Settore o Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni in materia.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto approvativo del Consiglio Comunale.

Art. 29 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.

ALLEGATO B - ELENCO DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE SUDDIVISE IN CLASSI DI GRANDEZZA IMPIANTABILI NELLA CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Nella tabella sottostante si riporta un elenco delle principali specie presenti e impiantabili nella pianura adriatica abruzzese ed in ambito collinare suddivise in tre categorie:

a) autoctone spontanee (1)

b) autoctone non spontanee come fascia climatica (2)

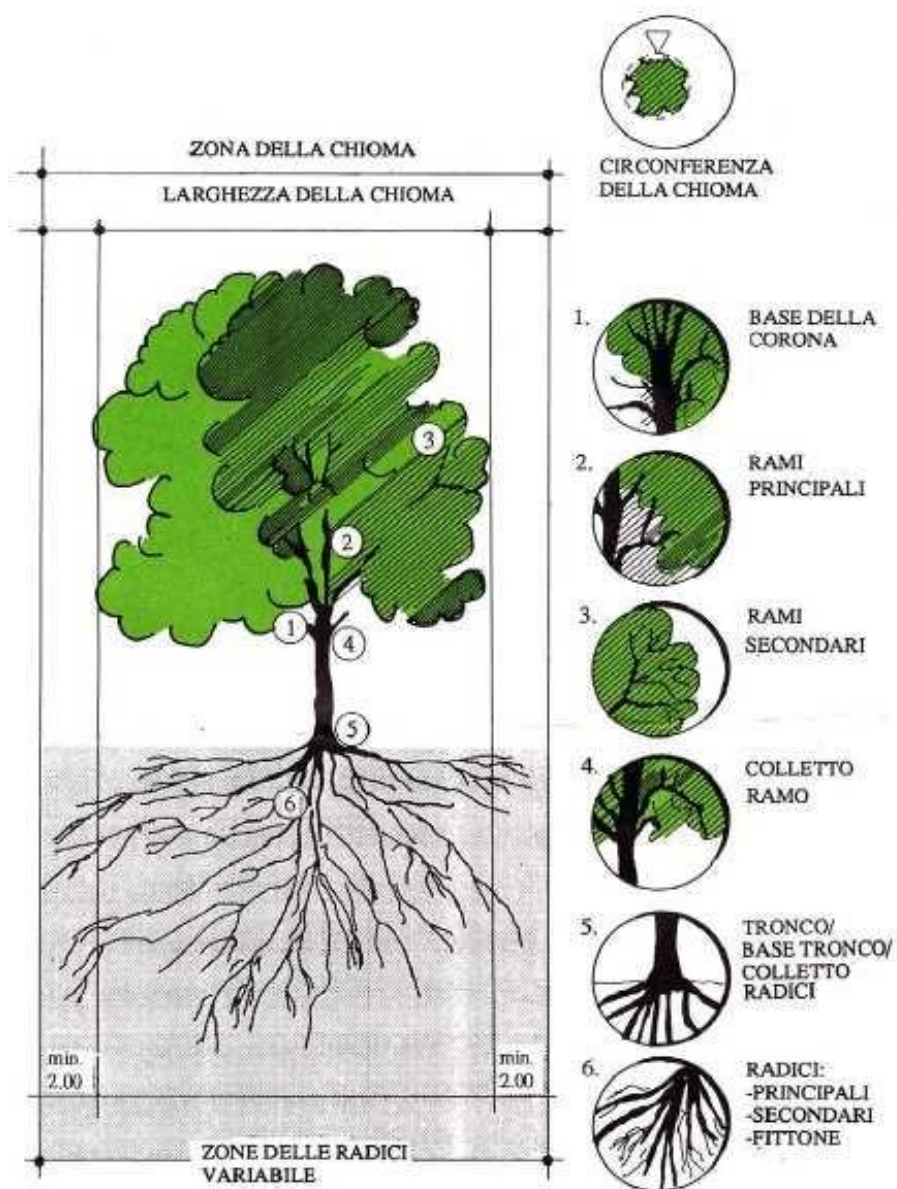
c) esotiche/ornamentali acclimatate (3)

d) specie antinquinanti (secondo ricerca effettuata dall'istituto di Biometeorologia (IBIMET) del CNR di Bologna) (*)

SPECIE DI PRIMA GRANDEZZA	SPECIE DI SECONDA GRANDEZZA	SPECIE DI TERZA GRANDEZZA
(altezza piante > di 16 metri)	(altezza piante tra 10 e 16 metri)	(altezza piante < 10 metri)
Abies alba (2)	Acer campestre (1) (*)	Acer davidii (3)
Abies cefalonica (3)	Acer platanoides (1) (*)	Acer ginnala (3)
Abies nordmanniana (3)	Acer platanoides "Crimson King" (1) (*)	Acer japonicum (3)
Abies pinsapo (3)	Acer pseudoplatanus (2) (*)	Acer lobelii (2)
Abies procera (3)	Acer saccharinum (3)	Acer monspessulanum (1)
Araucaria araucana (3)	Acer saccharum (3)	Acer negundo (3)
Callitropsis nootkatensis (3)	Aesculus hippocastanum (3)	Acer obtusatum (1)
Castanea sativa (2)	Aesculus x carnea (3)	Acer palmatum (3)
Calocedrus decurrens (3)	Alnus cordata (2)	Acer palmatum 'Atropurpureum' (3)
Cedrus atlantica (3)	Alnus glutinosa (1) (*)	Amelanchier canadensis (3)
Cedrus deodara (3)	Alnus incana (2)	Amelanchier ovalis (1)
Cedrus libani (3)	Betula alba (2) (*)	Amelanchier laevis (3)
Celtis australis (1) (*)	Betula verrucosa (2) (*)	Arbutus unedo (2)
Cupressus cashmeriana (3)	Carya ovata (3)	Carpinus betulus (1) (*)
Cupressus macrocarpa (3)	Catalpa bignonioides (3)	Carpinus betulus 'Pyramidalis' (2) (*)
Cupressus sempervirens (1)	Catalpa speciosa (3)	Catalpa bungei (3) (*)
Fagus sylvatica (2)	Chamaecyparis lawsoniana (3)	Ceratonia siliqua (3)
Fagus sylvatica 'Pendula' (3)	Cupressocyparis leylandii (3)	Cercidiphyllum japonicum (3)
Fagus sylvatica 'Atropurpurea' (3)	Ginkgo biloba (3) (*)	Cercis siliquastrum (2) (*)
Fraxinus excelsior (2) (*)	Fraxinus ornus (1) (*)	Cornus kousa (3)
Juglans nigra (3)	Fraxinus oxycarpa (1) (*)	Corylus colurna (1)
Juglans regia (1)	Liquidambar styraciflua (3) (*)	Corylus colurna (3)
Larix decidua (2)	Liriodendron tulipifera (3) (*)	Crataegus monogyna (1) (*)
Metasequoia glyptostroboides (3)	Magnolia grandiflora (3)	Crataegus oxyacantha (1) (*)
Picea abies (2)	Ostrya carpinifolia (2)	Crataegus oxyacantha 'Paul's Scarlet' (3) (*)
Picea omorika (3)	Paulownia tormentosa (3)	Davidia involucrata (3)
Picea pungens (3)	Prunus avium (1) (*)	Diospyros kaki (3)
Picea pungens kosteriana (3)	Quercus coccinea (2)	Diospyros virginiana (3)
Pinus halepensis (1)	Quercus frainetto (2)	Eriobotrya japonica (3)
Pinus nigra (2)	Quercus palustris (3)	Hibiscus syriacus (3)
Pinus pinea (1)	Salix alba (1)	Koeleruteria paniculata (3) (*)
Pinus piraster (2)	Salix babilonica (3)	Laburnum anagyroides (2)
Pinus sylvestris (2)	Sophora japonica (3) (*)	Lagerstroemia indica (3)
Pinus strobus (3)	Thuja occidentalis (3)	Laurus nobilis (1) (*)

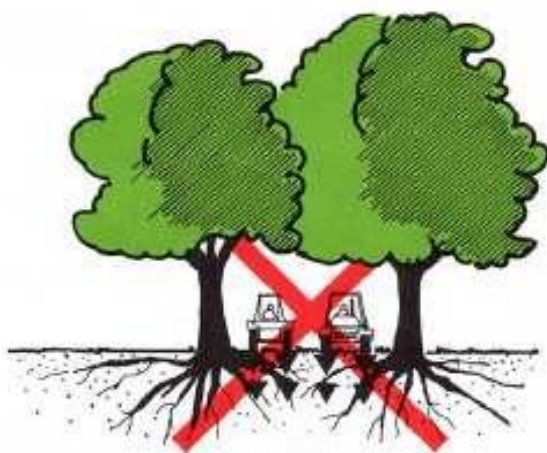
Pinus wallichiana (3)	Thuja orientalis (3)	Ligustrum japonicum (3) (*)
Platanus occidentalis (3)	Ulmus minor (1) (*)	Magnolia X soulangeana (3)
Platanus orientalis (3)	Ulmus glabra (2) (*)	Magnolia stellata (3)
Platanus x acerifolia (3)	Zelkova serrata (3)	Malus communis (1)
Populus alba (1)		Malus domestica "Evereste" (3) (*)
Populus nigra (1)		Malus floribunda (3) (*)
Populus nigra italica (1)		Morus alba (3) (*)
Populus tremula (1)		Morus alba "Pendula" (3) (*)
Pseudotsuga (menziesii) (3)		Morus nigra (3)
Quercus cerris (1) (*)		Olea europaea (3)
Quercus ilex (1)		Parrotia persica (3) (*)
Quercus petraea (1) (*)		Photinia x fraseri "Red Robin" (*)
Quercus pubescens (1) (*)		Prunus cerasifera 'Pissardii' (3) (*)
Quercus robur (1) (*)		Prunus lusitanica (3)
Quercus robur 'Pyramidalis' (1) (*)		Prunus mahaleb (1)
Quercus rubra (3)		Prunus serotina (3)
Robinia pseudoacacia (3) (*)		Prunus serrulata 'Accolade' (3) (*)
Sequoia sempervirens (3)		Prunus serrulata 'Kanzan' (3) (*)
Sequoiadendron giganteum (3)		Punica granatum (3)
Taxodium distichum (3)		Pyrus calleryana (3)
Thuja plicata (3)		Pyrus salicifolia (3)
Tilia cordata (1) (*)		Rhus typhina (3)
Tilia hybrida 'Argentea' (3)		Robinia hispida 'Rosea' (3) (*)
Tilia platyphyllos (1) (*)		Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' (3) (*)
Tilia tomentosa (3)		Salix caprea (2)
Ulmus pumila (3) (*)		Sambucus nigra (1) (*)
		Sophora japonica 'Pendula' (3)
		Sorbus aria (2)
		Sorbus aucuparia (2)
		Sorbus domestica (1)
		Sorbus torminalis (2)
		Tamarix africana (1)
		Tamarix gallica (1)
		Taxus baccata (2)
		Viburnum tinus (1) (*)

ALLEGATO C ILLUSTRAZIONI PROTEZIONE E CAUTELE SU ALBERATURE IN ZONA DI CANTIERE



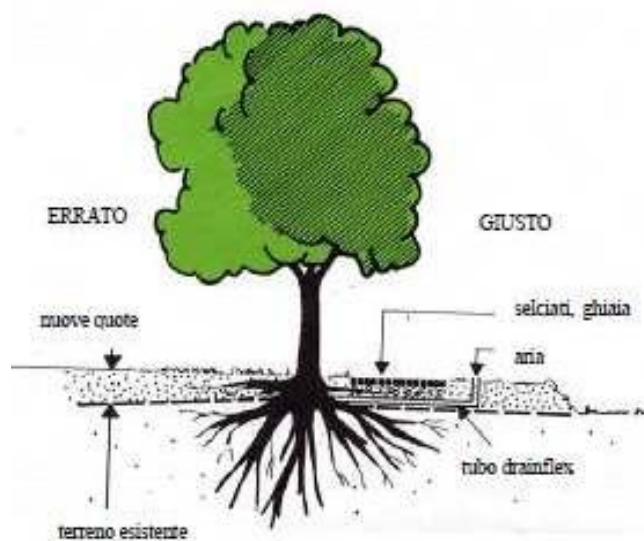
COSTIPAMENTO DEL TERRENO

Nella zona delle radici evitare l'uso di macchine per costipare il terreno: solo lavoro a mano!



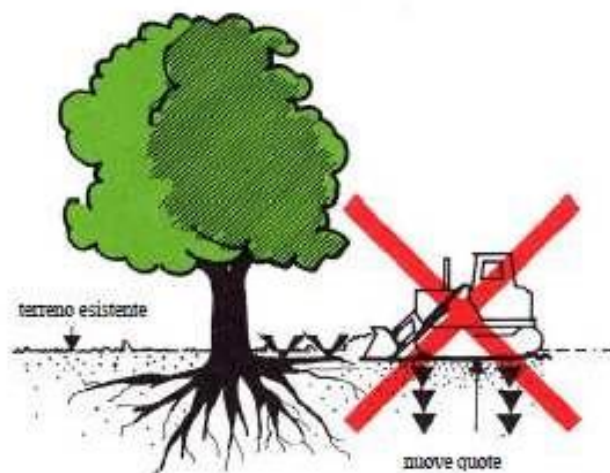
RICARICA DEL TERRENO

Possibilmente da evitare



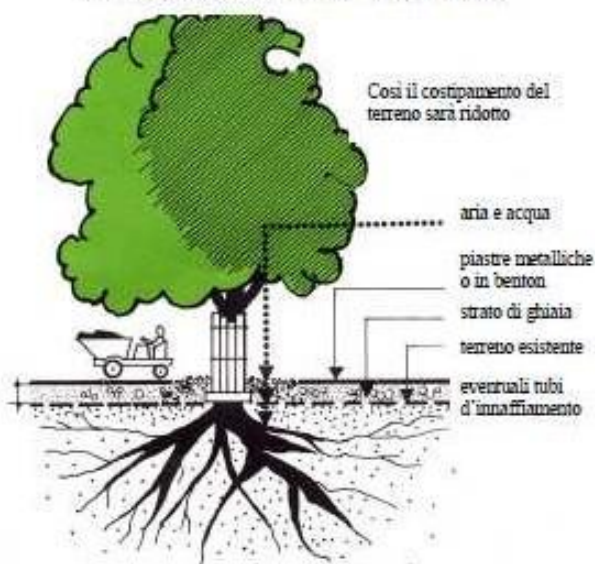
ABBASSAMENTO DEL TERRENO

Astenersi nella zona delle radici e della chioma



ACCESSI DI CANTIERE

Nelle vicinanze di alberi il transito veicolare deve essere minimo e di breve durata



OCCUPAZIONE DEL TERRENO

Evitare la zona delle radici e della chioma



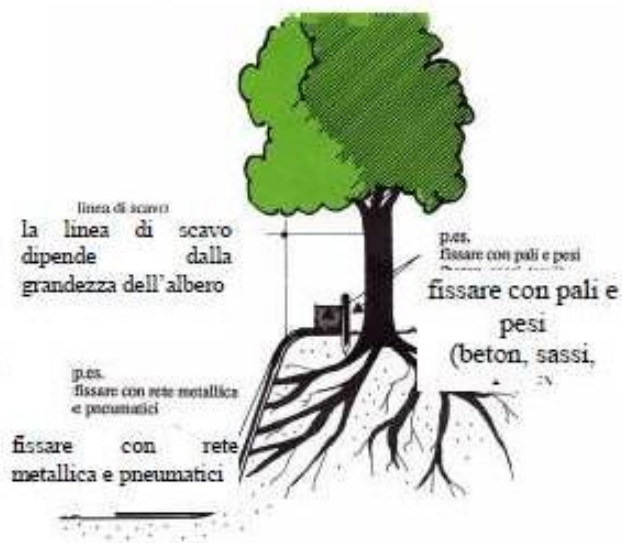
LAVORI DI SCAVO

Da evitare nella zona delle radici



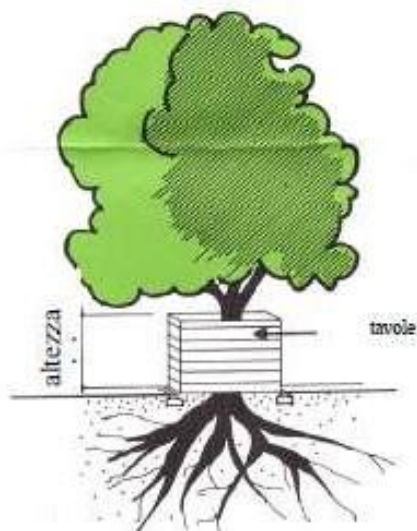
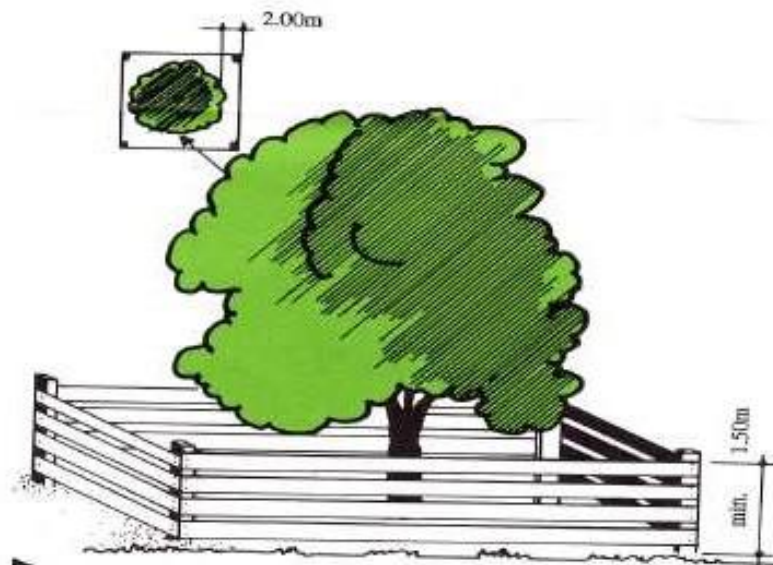
SCAVI

Attenzione all'abbassamento della falda freatica: pericolo di essiccazione, è indispensabile annaffiare!
Coprire immediatamente la scarpata con una stuoia di protezione, seminare o piantare



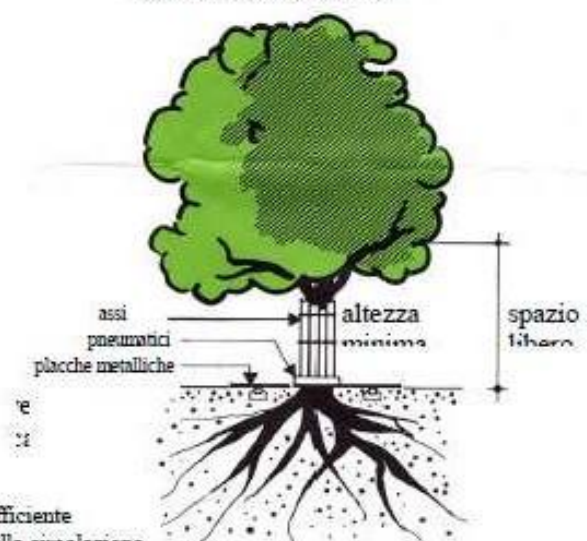
PALIZZATA

Sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione dell'albero

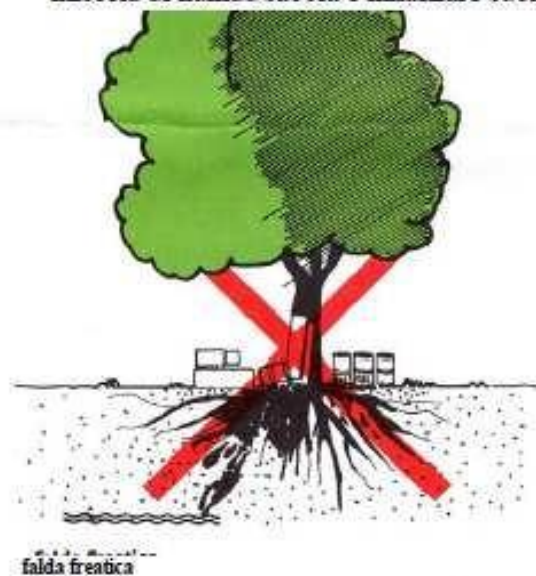


Area di marciapiede con spazio insufficiente
La distanza dalla strada deve essere conforme alle leggi sulla circolazione

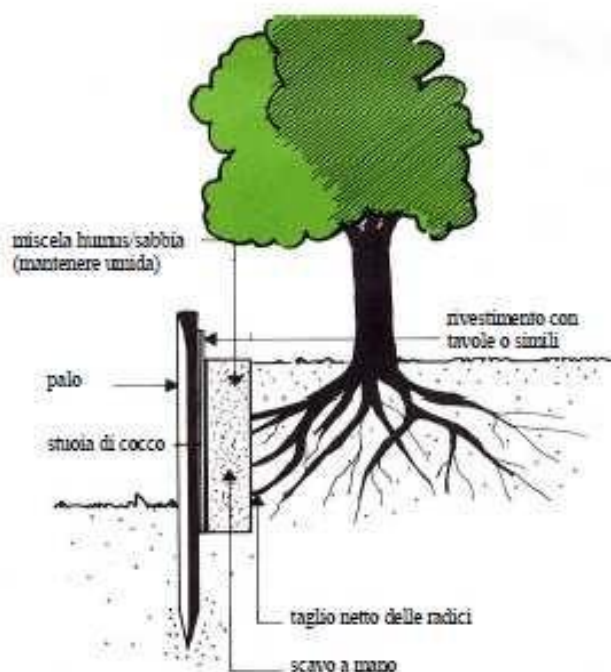
SOLO IN CASI ECCEZIONALI



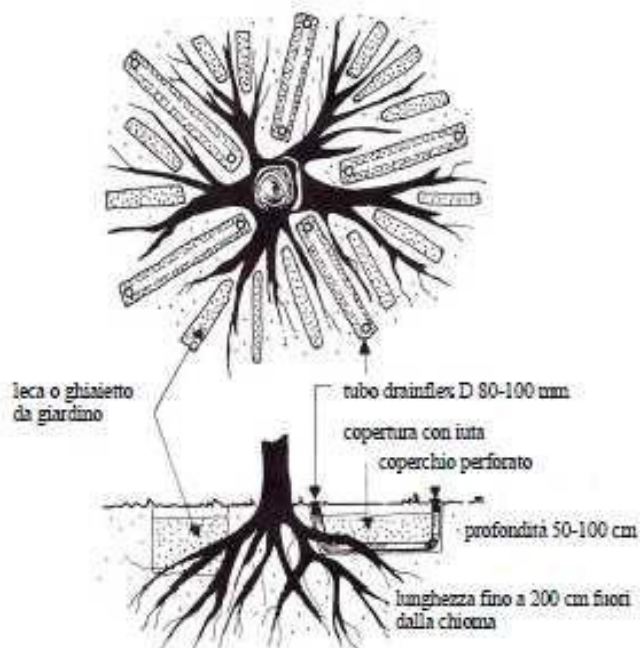
Duranti gli scavi nella zona delle radici usare una miscela di humus/sabbia e innaffiare subito.



RIGENERAZIONE DELLE RADICI



AEREAZIONE DELLE RADICI



**Report da compilare in caso di scavi all'interno dell'A.P.A agli uffici del
Comune di Roseto degli Abruzzi**

CAMPO	DESCRIZIONE
referimenti alberatura	Inserire tutti i riferimenti ritenuti necessari per individuare con facilità gli alberi oggetto di intervento (codice, localizzazione, riferimenti cartografici)
data	Data del rilievo
rilevatore	
tipo scavo	sbancamento, trincea
dimensioni	larghezza, profondità
distanza dall'albero/alberatura	da misurarsi nel punto più vicino
committente delle opere	
motivo	
ditta esecutrice	
direttore dei lavori	
n° alberi interessati	
danni provocati	
precauzioni o prescrizioni da assumersi	
interventi di ripristino	
altri controlli	
foto	

ALLEGATO D- PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PRINCIPALI OPERE A VERDE

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la realizzazione dell'opera: esso deve provenire esclusivamente da ditte specializzate nella produzione e commercializzazione.

L'Appaltatore deve dichiararne la provenienza alla Direzione Lavori.

Salvo specifiche disposizioni le piante devono provenire da vivaio, essere fornite nel genere, specie, varietà o cultivar richiesti nei documenti di progetto ed etichettate, singolarmente o per gruppi omogenei, con cartellini indelebili riportanti la classificazione botanica, la corrispondenza varietale tra etichetta e pianta, il rispetto dell'eventuale copyright. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di scartare le piante non rispondenti alle richieste, per genere, specie e varietà o cultivar, o differenti da quelle scelte in vivaio.

Le caratteristiche delle piante (dimensioni, forma della chioma, portamento) e di fornitura (in zolla, contenitore, radice nuda, imballo, ecc.) devono corrispondere alle indicazioni di progetto o all'Elenco Prezzi.

Le piante devono aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio, non presentare anomalie e malformazioni, avere forma regolare, apparato radicale ben accestito.

Le piante devono essere fornite sane, visivamente esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus e altri patogeni; non devono presentare lesioni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che ne possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie.

Per il trasporto delle piante l'Appaltatore deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei, con particolare attenzione affinché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi. Una volta giunte a destinazione, tutte le piante devono essere trattate in modo che sia loro evitato ogni danno. Rimane inteso che il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva deve essere il più breve possibile.

Gli alberi oggetto della forniture dovranno avere caratteristiche qualitative di livello crescente in relazione alla suscettibilità della zona in cui saranno ubicate, quale ulteriore azione di gestione attiva del rischio arboreo.

1. Alberature da mettere a dimora in luoghi con bersagli di caduta molto sensibili, come sedi stradali o aree verdi a utilizzo intensivo con presenza di panchine, aree sosta, giochi per bambini. Raggruppiamo in questa classe tutte le alberature stradali, gli alberi che comunque presentano un fattore di contatto stradale anche se trapiantati in aiuole o in aree limitrofe a strade in parchi urbani o in aree attrezzate a uso intensivo, scuole, ospedali, sedi di uffici con accesso pubblico, o strutture ricreative pubbliche, parcheggi.

Gli alberi della classe di cui al punto 1 devono presentare un'architettura esente da difetti strutturali (biomeccanici) e non avere bisogno di interventi colturali quali potature di formazione negli anni, ma soltanto di interventi di innalzamento del castello e rimonda del secco.

Pertanto è necessario stabilire degli standard qualitativi che, pur all'interno della variabilità naturale, permettano di riconoscere e scegliere solo alberi in grado di crescere e svilupparsi per molti anni senza richiedere interventi particolari di cura e manutenzione.

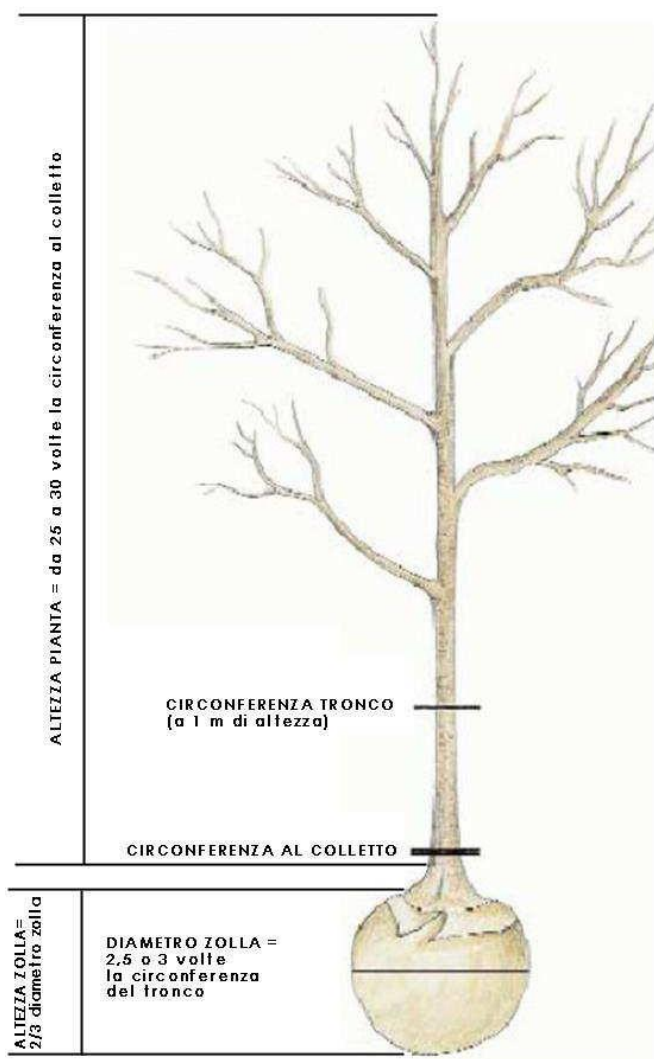
Il fusto deve essere unico (non si considerano alberi policormici), il più diritto possibile, con un'inarcatura massima di 5°, non deve avere ferite e il colletto deve essere integro e non presentare calli di cicatrizzazione e deve essere privo di codominanze (presenza di rami di pari vigore inseriti alla stessa altezza).

Le branche principali devono essere ben distanziate, non devono essere presenti branche con diametro maggiore a un 1/3 del tronco e non devono essere presenti branche verticali e non equamente distribuite lungo il tronco. Sui lati l'inserzione dei rami sul fusto deve presentare un angolo piuttosto aperto compatibilmente con la specie. La chioma deve essere densa e compatta, ben distribuita sul fusto e non presentare compressioni laterali. La freccia apicale deve essere a guida centrale e ben visibile.

I rapporti auxiometrici delle piante in zolla (vedi figura):

- l'altezza della pianta deve avere un rapporto di 25/30 volte la circonferenza del tronco tenendo conto però anche delle proporzioni tipiche delle specie
- diametro della zolla compreso tra 2,5 e 3 volte la circonferenza del fusto misurata a 100 cm di altezza

- altezza della zolla pari a 2/3 del diametro della zolla
- la circonferenza misurata al colletto deve essere superiore al 20% rispetto alla circonferenza misurata a 100 cm sul fusto (rapporto di svasatura)



Le alberature destinate a formare viali devono essere già impalcate almeno a 2,2 m di altezza per questa categoria, tenendo presente che la chioma formata in vivaio è da ritenersi comunque temporanea, in quanto le alberature in viale carrabile devono essere impalcate a 6 metri di altezza per rispettare (con un fattore di sicurezza) l'altezza prevista dal Nuovo Codice della Strada.

Risulta estremamente importante l'assenza di difetti strutturali quali inserzioni di branche con angolo acuto e inclusione di corteccia perché il danno derivante da questi difetti strutturali si manifesta dopo molto tempo dal trapianto in città.

Come precedentemente detto la forma della chioma deve essere caratterizzata da rami con inserzione superiore a 40°. I rami principali devono essere ben distanziati, non devono

essere presenti branche con diametro maggiore di $\frac{1}{3}$ del tronco e non devono essere presenti rami verticali o direzionati unilateralmente.

2. Alberature da mettere a dimora in luoghi diversi da quelli aventi bersagli di caduta molto sensibili

La chioma deve essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie, proporzionata per dimensioni e vigore al fusto e all'apparato radicale.

Il fusto e le branche principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature, grosse cicatrici o segni evidenti conseguenti ad urti, danni da grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole.

Gli alberi adulti sono normalmente forniti in zolla o in contenitore, solo se di giovane età, di limitate dimensioni e a foglia decidua e, ancorché previsto negli elaborati di progetto, possono essere consegnati a radice nuda.

Le zolle o i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) devono essere proporzionati alle dimensioni delle piante.

Per gli alberi forniti in zolla, la terra deve essere compatta e solidale con la pianta e il suo apparato radicale, senza crepe evidenti, ben imballata con un apposito involucro protettivo, biodegradabile se ne è previsto l'interramento oppure facilmente rimovibile se si prevede la rimozione alla piantagione. Le reti metalliche dovranno essere in ferro non zincato.

Tutti gli alberi forniti devono aver subito un adeguato numero di trapianti o rinvasi; quelli in contenitore non devono presentare radici spiralizzate e devono avere un substrato solidale con la pianta.

Per la determinazione delle misure di fornitura si deve far riferimento ai seguenti parametri:

- altezza dell'albero, distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;
- altezza di impalcatura, distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della prima branca;
- circonferenza del fusto, misurata a un metro di altezza dal colletto;
- diametro della chioma, dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, e il diametro massimo per tutti gli altri alberi;
- per la zolla il diametro massimo;
- per i contenitori, il diametro massimo o la capacità in litri.

Per gli alberi innestati devono essere specificati il tipo di portinnesto e l'altezza del punto d'innesto, che non deve presentare sintomi di disaffinità.

Secondo quanto previsto da progetto, gli alberi devono essere forniti a fusto singolo o a ceppaia (preferibilmente minimo tre fusti).

(Testi e immagini estratti da "Linee guida per la scelta del materiale vivaistico per gli alberi della città e definizioni degli standard qualitativi" Società Italiana di Arboricoltura – Onlus)

Arbusti e cespugli devono avere portamento tipico della specie o varietà, essere delle dimensioni, forme e sagoma prescritte da progetto e non avere portamento "filato". Le dimensioni della zolla o del vaso devono essere proporzionate alla parte aerea della pianta.

Negli arbusti e cespugli per altezza totale si intende la distanza tra il colletto e il punto più alto della chioma. Il diametro della chioma deve essere rilevato alla sua massima ampiezza.

Arbusti e cespugli sono normalmente forniti in zolla o in contenitore; solo se di giovane età, di limitate dimensioni e a foglia decidua e, ancorché previsto negli elaborati di progetto, possono essere consegnati a radice nuda.

Per arbusti e cespugli forniti in zolla la terra deve essere compatta e solidale con la pianta e il suo apparato radicale, senza crepe evidenti, ben imballata con un apposito involucro protettivo, biodegradabile se ne è previsto l'interramento oppure facilmente rimovibile se si prevede la rimozione all'apiantagione.

Per la determinazione delle misure di fornitura si deve far riferimento ai seguenti parametri:

- altezza dell'arbusto, distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;
- diametro della chioma;
- per la zolla il diametro massimo;
- per i contenitori, il diametro massimo o la capacità in litri.

Per gli arbusti innestati devono essere specificati il tipo di portinnesto e il punto d'innesto non deve presentare sintomi di disaffinità.

L'esecuzione di messa a dimora deve avvenire nei periodi previsti dal cronoprogramma di progetto. Qualora si debba operare in periodi diversi, o in condizioni ambientali non di riposo vegetativo per le specie da piantare, l'eventualità deve essere segnalata alla Direzione Lavori.

In generale si preferisce il periodo di riposo vegetativo, come epoca per la messa a dimora delle piante, al fine di limitare lo stress da disidratazione e operare in un periodo, d'inverno, in cui parassiti e patogeni sono meno attivi.

Si deve evitare di operare nei periodi di gelo intenso, con terreno gelato e non "in tempera", salve diverse indicazioni della Direzione Lavori.

L'estensione dei lavori di messa a dimora nel periodo estivo, deve tener conto dell'utilizzo di piante adeguatamente preparate per tale scopo, della predisposizione di lavori aggiuntivi, non solo per l'irrigazione, ma anche di ausilio a prevenire stress da trapianto, come l'uso di prodotti fitosanitari o coadiuvanti come le micorrize.

Per le piante a radice nuda, in assenza di indicazioni progettuali, ordinariamente e secondo la zona climatica d'intervento, si deve preferire il periodo tardo autunnale, per le sempreverdi l'autunno o l'inizio primavera, per le palme i mesi di giugno - luglio.

Le modalità di messa dimora di Alberi, arbusti, alberi e arbusti da frutto, piante rampicanti e sarmentose sono analoghe tra loro: variano prevalentemente in funzione delle dimensioni e del peso del materiale da mettere a dimora, dell'uso di attrezzi o macchinari proporzionali ai lavori da eseguire, delle dimensioni e dei sistemi di ancoraggio.

La messa a dimora deve essere effettuata in buche preparate come da progetto o, in assenza di specifiche indicazioni, avere dimensioni tali da consentire un ottimale collocamento degli apparati radicali e il successivo rinterro; il diametro minimo delle buche deve essere pari a 2,5 volte quello della zolla. La profondità deve tener conto delle caratteristiche del terreno e del naturale assestamento dello stesso; comunque si deve scarificare il terreno ad una profondità di scavo maggiore di 10/15 cm della zolla e fare in modo che la pianta, una volta collocata in buca, mantenga il colletto al pari del piano di calpestio.

A buca aperta o a buca appena chiusa devono essere messi in opera gli ancoraggi previsti; in nessun caso si deve interrare il colletto della pianta. In assenza di indicazioni progettuali e per materiale con altezza superiore a 2,0 m, la Direzione Lavori deve istruire la posa di ancoraggi.

Tutti i legacci che possano danneggiare lo sviluppo delle piante devono essere rimossi, quelli di fissaggio della pianta ai tutori devono essere in materiale biodegradabile.

A fine lavori d'impianto il colletto deve essere perfettamente allineato alla quota del terreno, gli alberi e arbusti devono presentarsi con verticalità naturale e con ancoraggi efficienti, le sarmentose e rampicanti con tralci aperti e ben fissati ai tutori o ai supporti per lo sviluppo vegetativo.

Onde evitare problemi alle prospettive di sviluppo delle piante devono essere presi in considerazione sia i sesti di impianto che le distanze da opere edili o da altri impedimenti.

La sistemazione del terreno pre-impianto deve essere molto accurata per evitare ristagni d'acqua. Prima della messa a dimora della pianta, il terreno deve essere lavorato e deve essere scavata una buca di ampiezza superiore alla zolla per creare le condizioni ottimali per lo sviluppo delle nuove radici. L'adozione di accorgimenti che consentono una ottimale areazione del terreno è fondamentale per i processi fisiologici dell'apparato radicale e per il buon sviluppo delle piante messe a dimora; ciò in quanto l'ossigeno è indispensabile per la respirazione delle radici attraverso la quale vengono

bruciati gli zuccheri, prodotti essudati e rilasciata energia. La presenza di ossigeno favorisce anche la crescita delle micorrize, microorganismi simbiotici molto importanti per l'equilibrio delle piante che possono vivere anche per molte settimane senza acqua e nutrienti, ma non senza ossigeno. Per questo motivo la "Tazza" deve avere una superficie sufficiente anche nel caso di piante di piccole dimensioni al momento della messa a dimora, tenendo conto del successivo sviluppo.

La profondità di impianto è molto importante in quanto se eccessiva facilita il riscoppio di polloni dal colletto e la formazione di radici superficiali che andranno a disturbare i marciapiedi o i prati, dando origine molto spesso anche a radici spiralate.

Molto opportuna risulta la pratica della pacciamatura attraverso la distribuzione in superficie di prodotti pacciamanti quali foglie che favoriscono le micorrize o scaglie di cortecce che impediscono la crescita di

erbe infestanti ed una rapida evaporazione dell'umidità del terreno. Qualora il terreno della tazza debba essere calpestato (marciapiedi, parcheggi, ecc.), va protetto con griglie o mattonelle forate che permettano il passaggio dell'ossigeno e dell'acqua, in modo che le radici siano sempre in piena efficienza.

L'imballo della zolla, se costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta ecc.), deve essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso. Mantenere l'imballo in fase di trapianto è molto importante, in quanto impedisce il distacco del terreno che forma la zolla dalle radici e il loro conseguente danneggiamento. In caso di materiale diverso l'imballo dovrà essere completamente rimosso e allontanato a discarica.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta deve essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo. Le piante con zolla, se non hanno avuto un periodo di riposo in vivaio e se vengono messe a dimora all'inizio della stagione vegetativa successiva, subiscono lo stress da trapianto, con caduta delle foglie e mancato sviluppo per 2-3 anni, in modo più marcato delle piante a radice nuda. Questo fenomeno può essere limitato se le piante vengono messe a dimora in autunno-inverno avendo cura di effettuare qualche irrigazione del terreno di riporto impiegato per riempire la buca in modo da farlo ben aderire alla zolla. Anche le irrigazioni nei periodi siccitosi devono riguardare soprattutto questa zona e meno il terreno che forma la zolla.

Analogamente si deve procedere per le piante fornite in contenitore.

Per le piante in zolla e quelle a radice nuda parte dell'apparato radicale deve essere, ove occorra, spuntato alle estremità delle radici, soprattutto privato di quelle rotte o danneggiate, con uno strumento ben affilato, perpendicolarmente al loro asse. Intorno al taglio si formerà il callo che originerà nuove radici. Radici danneggiate nel corso degli anni possono favorire l'insorgere di molti succhioni epicormici e man mano il disseccamento delle cime dei rami

Le piante devono essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico (es. precedente orientamento della pianta in vivaio, ecc.) in relazione agli scopi della sistemazione. Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni devono essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. Si procede poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla. Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, può essere effettuato, a seconda della necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba. Nel caso la direzione lavori decida che all'atto dell'impianto venga effettuato una concimazione secondaria

localizzata, si deve avere cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per la disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante deve essere formata una conca o bacino, per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante (minimo h. 30/pianta), onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

Nel caso di piantagioni a filare, affinché le piante crescano vigorose, dovrebbe essere mantenuta una distanza di almeno 2-2,5 metri dal bordo della strada, del marciapiede o delle case. Il rispetto di queste distanze eviterà inoltre inconvenienti quali i rialzi del marciapiede o del manto stradale. Nel caso in cui il filare sia a lato di fabbricati si dovrà tenere conto della dimensione che le piante possono raggiungere con la crescita adottando distanze opportune per evitare frequenti ed eccessivi tagli dei rami per contenere lo sviluppo della chioma.

Nel caso di impianto di alberi di giovane età laddove sia prevista la copertura con asfalto o calcestruzzo, per ridurre gli inconvenienti, è opportuno eseguire una abbondante pacciamatura con foglie prima dell'intervento. Nel caso di alberi adulti e cresciuti in terreno libero non si dovrà mai arrivare con la copertura di asfalto o calcestruzzo in prossimità del tronco, in quanto ciò provocherebbe una eccessiva sofferenza per l'apparato radicale e indurrebbe una situazione di stress per la pianta. Inoltre l'assenza di scambi gassosi della porzione di suolo sottostante provocherebbe una risalita superficiale delle radici e possibili danneggiamenti alle opere edili circostanti (rottura di marciapiedi e deformazione dell'asfalto).

Il suolo in cui andrà messa la pianta dovrà avere caratteristiche il più simili possibile a quelle predilette dalla specie impiantata. L'eccessivo compattamento rende il suolo asfittico, quindi le radici non riescono più a respirare e le micorrize scompaiono. Per evitare simili problemi è opportuno intervenire con lavorazioni appropriate, apporto di sostanze ammendanti e pacciamature che danno sempre risultati soddisfacenti anche nel limitare il compattamento.

Il tutoraggio degli alberi andrà fatto solo nel caso in cui questi abbiano un apparato radicale non proporzionato alle proprie dimensioni, quindi non in grado di rendere stabile la pianta fin dall'inizio. Il fissaggio dei tutori alla pianta deve essere fatto con corde o nastri di gomma, in modo che la chioma sia sempre in grado di effettuare minime oscillazioni, e che la pianta non venga "strozzata" durante la crescita e lo sviluppo diametrale, come succede quando si usa filo di acciaio. Fare appoggiare il tutore al fusto della pianta è sbagliato in quanto può provocare ferite da sfregamento. Migliore, sia da un punto di vista estetico che meccanico, è l'ancoraggio a scomparsa messo sulla zolla. I tutori devono penetrare nel terreno sempre per almeno 20 cm.